

BA Studio Associato Bassi-Avanzini



Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 1 del 13/01/2016

Ai gentili clienti

Loro sedi

NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso permette di sanare gli errori e le omissioni, commesse da tutti i contribuenti sia privati che con partita Iva, nell'applicazione di tutte le norme tributarie. (Iva, registro, imposte ipotecarie e catastali, tasse di concessione governativa, tributi locali, Ici, Imu, addizionali Irpef, Ires.)

Il ravvedimento operoso è applicabile anche alla tardiva presentazione della dichiarazione dei annuale Redditi, Iva, Irap, 770, ritenute, imposta di successione e donazione, ipotecarie e catastali, imposta di bollo, imposta di registro sui contratti di locazione, tardiva presentazione della dichiarazione annuale oltre agli errori che incidono sulla determinazione della base imponibile.

Non è utilizzabile per i contributi previdenziali Inps e Inail.

L'Istituto del ravvedimento operoso è stato modificato dalla legge di stabilità per il 2015 che prevede:

1) il ravvedimento operoso non è più inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dal momento di notifica di atto impositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, ciò non vale per i tributi locali;

- 2) col ravvedimento si usufruisce di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative;
- 3) le violazioni sui versamenti sono ridotte a 1/10 del minimo entro 30 gg. A 1/15 per il ritardo entro 14 gg. A 1/9 entro 90 gg. Dal termine di presentazione della dichiarazione o comunque da quando è stata commessa la violazione.
- 4) le violazioni sanate entro la dichiarazione dei redditi successiva, o entro un anno dalla violazione se non esiste dichiarazione si riduce la sanzione a 1/8 del minimo. Solo per i tributi **amministrati dall'Agenzia delle Entrate la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo per il ravvedimento entro la presentazione della dichiarazione, e se non è prevista una dichiarazione entro due anni dalla violazione.**
- 5) solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per tutte le violazioni, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o quando non è prevista una dichiarazione oltre due anni dalla violazione.
- 6) sempre per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni **ad eccezione degli scontrini fiscali a 1/5 del minimo se avviene dopo il verbale di constatazione.**
- 7) limitatamente all'omessa dichiarazione la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo se avviene entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Il disegno di Legge di stabilità 2016 prevede la riproposizione della Rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio del 2015. L'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. L'affrancamento del saldo attivo è del 10%. Viene pagata una imposta sostitutiva come per le precedenti rivalutazioni. La rivalutazione è riconosciuta dal 2018 e per quanto riguarda le plusvalenze e minusvalenze perché i nuovi valori esplichino efficacia occorrerà attendere il primo gennaio 2019, per gli immobili 2018. Le imposte sostitutive

dovute per l'affrancamento del saldo attivo devono essere versate in tre rate annuali di pari importo. Non sembra molto vantaggiosa al primo impatto, per il costo, ma soprattutto per l'impossibilità di sfruttare la detrazione del 140% dell'ammortamento. Nel caso di rivalutazione andremmo a pagare 26% dato del 16+10, solo leggermente inferiore in caso di beni non ammortizzabili che arrivano al 22%. Naturalmente fino al 2018 (2019 per le plusvalenze) la rivalutazione non genererebbe nessun beneficio fiscale.

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

La normativa indica che occorre il **valore di perizia** entro il 30 Giugno 2016 previsto per partecipazioni non quotate, terreni agricoli e terreni edificabili. La perizia di stima è redatta da un professionista abilitato. L'imposta sostitutiva si può versare in unica soluzione entro il 16 giugno 2016. Per valutare la convenienza occorre confrontare con la nuova tassazione del 26% per il capital gain sulle partecipazioni non qualificate con l'imposizione Irpef per il 49,72% per le partecipazioni qualificate. L'imposta sostitutiva rispetto alle rivalutazioni precedenti è più alta. Se al posto del costo di acquisto è preso il valore di perizia si paga il 4% sulle partecipazioni non qualificate e l'8% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni. Si possono detrarre le imposte sostitutive pagate in precedenza. La vendita di una partecipazione a un valore inferiore rispetto a una perizia esistente non impone la rideterminazione del costo e la perdita dell'affrancamento. Naturalmente non sono riconosciute minusvalenze compensabili sulle partecipazioni.

BONUS MOBILI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La legge di stabilità proroga le detrazioni Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici con aliquota del 65%. Stando all'attuale testo del Ddl, la suddetta detrazione si applica nella misura del 65% alle spese documentate rimaste a carico del contribuente. Fra requisiti richiesti è che si dovranno fare interventi di ristrutturazione nella casa per cui si fruisce già della detrazione Irpef sui lavori di

ristrutturazione e si dovrà effettuare l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per l'acquisto di mobili e elettrodomestici sostenute **anche prima della ristrutturazione dell'immobile**, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile possono beneficiare della detrazione, per cui la data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella del pagamento dei mobili e elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano effettuate prima di dell'acquisto dei mobili. La detrazione del 65% è riconosciuta anche per le spese per gli impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 per un valore massimo di € 30.000,00.

Per il 2015 è confermata la detrazione del 50% Irpef per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio per un ammontare non superiore a € 96.000,00.

Fino al 31 dicembre 2016 è introdotta una nuova detrazione per le giovani coppie sposate o almeno conviventi da 3 anni e in cui almeno uno dei due componenti la coppia abbia meno di 35 anni che acquistano **un'abitazione principale con una detrazione del 50% per mobili di arredo della stessa abitazione per un acquisto massimo di € 20.000,00 da ripartire in 10 anni.**

La legge di stabilità ha introdotto **una novità**: le giovani coppie under 35 potranno usufruire del bonus mobili 2016 **anche senza ristrutturazione edilizia** nel caso di acquisto di un immobile che sia perfezionato entro il 31 dicembre 2016.

In questo modo il disegno di legge mira a incentivare l'acquisto di immobili da parte delle giovani coppie.

SUPER AMMORTAMENTO

Il testo ufficiale prevede per il reddito di impresa e per gli esercenti arte e professioni che investono in beni strumentali nuovi **mobili (sono esclusi i beni usati)** dal 15

ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 le quote di ammortamento vengono maggiorate del 40%. Restano esclusi i beni ammortizzabili con aliquota fiscale inferiore a 6,5% e gli immobili. Sono comprese le autovetture delle Imprese e degli Esercenti arte e professione purché non siano date in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. I nuovi limiti di deducibilità fiscale delle auto è incrementato da € 18.076,00 a € 25.306,00. Si incrementa di un 40% anche il limite per i motocicli e per i ciclomotori che salgono rispettivamente a € 5.784,00 e € 2.892,00.

ABOLIZIONE IMU E TASI

L'abolizione dell' Imu e della Tasi sulla prima casa verrà fatta dal 2016 sia per il proprietario che per l'inquilino. Novità ormai appurata è **l'abolizione della tassa TASI**, quella per i servizi indivisibili, dalle abitazioni principali, ovvero dove risiede abitualmente il proprietario. Resta, invece, la TASI sulle seconde case.

Meno chiara invece la faccenda IMU sulla prima casa. L'Imposta municipale unica, infatti, da qualche anno è dovuta soltanto dalle prime abitazioni di lusso, quelle con categoria catastale A/1-A/8-A9. Inizialmente il governo aveva pensato di abolirla sulle prime case di lusso, ma dopo varie polemiche, ha annunciato una marcia indietro, pertanto per **le abitazioni di lusso accatastate come A/1, A/8 e A/9 l'Imu resta** così come resta il pagamento Imu per tutte le seconde case.

Fra le altre novità è previsto **uno sconto del 25% su IMU e TASI per chi affitta una casa a canone concordato.**

L'ultimo passaggio in commissione ha apportato ulteriori modifiche al capitolo casa. In prima battuta si era ipotizzata un'esenzione per le **seconde case date in comodato d'uso a figli o genitori**. Ma La legge di stabilità approvata introduce soltanto una **riduzione del 50% di IMU e TASI**. In pratica l'esenzione sarà soltanto uno sconto del 50% sulle tasse che queste case continueranno a pagare anche nel 2016 in quanto seconde case, e la condizione principale per ottenere lo sconto è il fatto che **comodante e comodatario risiedano nello stesso Comune oltre al fatto che il comodatario**

deve adibire l'immobile ad abitazione principale e il contratto di comodato deve essere registrato. Per ottenere la riduzione già a partire dal 2016 il contratto dovrà essere registrato fra il 01/01/2016 e il 20/01/2016 .

In pratica il genitore con due case nello stesso Comune potrà risiedere in una, che sarà considerata prima casa e quindi esente dal pagamento di IMU e TASI, e **cedere in comodato d'uso al figlio la seconda casa su cui pagherà il 50% delle tasse dovute.** Nel caso in cui le case fossero in comuni diversi perché magari il figlio studia o lavora altrove, non è valido alcuno sconto.

Verranno inoltre esentati dall'Imu i terreni agricoli e montani, semimontani e pianeggianti per gli imprenditori agricoli professionali e società. L'Imu non verrà più pagata sugli **imbullonati** che sono i macchinari delle imprese fissati al suolo.

NOVITA' SULL'USO DEI CONTANTI

Il limite all'utilizzo del contante dal 2016 passerà da 1.000,00 a € 3.000,00.

BOLLO PER FATTURA DIGITALE.

Anche per le fatture elettroniche o spedite con mezzi elettronici si deve pagare il bollo virtuale all'Agenzia delle Entrate come per le fatture inviate agli enti pubblici. Ci sono ancora incertezze se la sua validità sia solo prevista dell'invio tramite pec, firma digitale, validazione temporale, con accettazione da parte del destinatario, o inviata in qualunque formato elettronico. Si consiglia di inviare la fattura per conoscenza mettendo a disposizione per il ritiro quella definitiva. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che a prescindere dal formato originario che possa qualificarsi come documento informatico vero e proprio, ossia creato con gli accorgimenti necessari a soddisfare i requisiti di immodificabilità e integrità richiesti dall'art.3 del DPCM 13 novembre 2014 occorre pagare il bollo. **La fattura elettronica è subordinata all'accettazione del destinatario.** La dicitura da mettere in fatture è la seguente: “ Imposta di bollo assolta come documento informatico ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.

L'imposta viene pagata con F24 per le fatture spedite in qualunque formato elettronico:

- ed accettate come tali dal destinatario, per le quali vige l'obbligo di conservazione elettronica;
- per le fatture considerate documenti informatici rilevanti fiscalmente perché spedite in un qualunque formato elettronico, ma non accettate come elettroniche dal destinatario il mittente può conservarle elettronicamente pagando il bollo, ma il destinatario è come se ricevesse un formato cartaceo soggetto a stampa.

CONTRIBUTI PER I PROFESSIONISTI SENZA CASSA

Il contributo del 27,72% previsto per la gestione separata non verrà aumentato nell'anno 2016. Per i pensionati o altre persone che sono già assicurati presso altre forme previdenziali invece l'aliquota passerà dal 23,50 al 24%.

BONUS DI € 500

Il bonus verrà assegnato ai cittadini italiani che compiono 18 anni nel corso del 2016 con l'invio della “cultural card” da € 500. La carta elettronica può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per l'ingresso al cinema, mostre e spettacoli dal vivo, aree archeologiche e parchi naturali.

Riduzione IRES rinviata al 2017

La Legge di Stabilità è stata approvata in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2015: tra i vari argomenti trattati vi è anche il taglio dell'IRES.

L'aliquota per il 2016 rimarrà pari al 27,5% per poi scendere al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. La riduzione è stata posticipata per effetto di un emendamento approvato in Commissione bilancio della Camera rispetto alla versione originaria della Legge di Stabilità.

La decisione di posticipare la riduzione dell'aliquota IRES è dovuta alla scelta di utilizzare la “**clausola migranti**” (si chiama così perché di fatto è una richiesta di utilizzare in termini di flessibilità sul bilancio i soldi spesi per l'accoglienza dei migranti) per investimenti in sicurezza e cultura.

E' dunque per questo motivo che l' atteso taglio dell'IRES al 24% sarà operativo dal 2017.